Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO in particolare, l'articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 34/2020, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

VISTO il comma 24, primo periodo, del suddetto articolo 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

VISTO, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le Regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020;

VISTA la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

VISTO, inoltre, l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

CONSIDERATO che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di un primo Decreto di riparto sulla base del numero di lavoratori non comunitari emersi ai sensi del citato articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, alla data del 23 novembre 2021, secondo la distribuzione per regione, così come comunicato dal Ministero dell'interno ed in relazione alla percentuale pari al 39,42 per cento delle richieste di permesso di soggiorno effettuate in esito alla sottoscrizione presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione del contratto di soggiorno sul totale delle istanze pervenute;

CONSIDERATA la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, alla data del 23 novembre 2021, come comunicata dal Ministero dell'interno;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto nella seduta del 25 maggio 2022;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

1. Il riparto dell'importo di Euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di Euro 170.000.000,00 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 23 novembre 2021, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna A della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il riparto dell'importo di Euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di Euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 23 novembre 2021, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna B della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Al riparto delle risorse residue si provvederà con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.
4. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1 – Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione 2020

Regioni	Istanze pervenute	Permessi Soggiorno Richiesti	2020 A	2021 B
ABRUZZO	2.247	1.222	999.428 €	1.998.855 €
BASILICATA	1.303	789	645.293 €	1.290.587 €
CALABRIA	5.356	2.892	2.365.258 €	4.730.515 €
CAMPANIA	33.129	4.867	3.980.536 €	7.961.071 €
EMILIA ROMAGNA	20.225	11.310	9.250.022 €	18.500.045 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.805	1.115	911.916 €	1.823.833 €
LAZIO	22.454	5.455	4.461.439 €	8.922.878 €
LIGURIA	4.805	2.828	2.312.915 €	4.625.829 €
LOMBARDIA	48.961	12.493	10.217.554 €	20.435.107 €
MARCHE	3.747	2.624	2.146.071 €	4.292.141 €
MOLISE	381	194	158.665 €	317.331 €
PA BOLZANO	1.335	1.073	877.566 €	1.755.132 €
PA TRENTO	875	564	461.274 €	922.549 €
PIEMONTE	10.750	5.402	4.418.092 €	8.836.184 €
PUGLIA	11.088	6.761	5.529.567 €	11.059.134 €
SARDEGNA	1.219	659	538.971 €	1.077.942 €
SICILIA	7.580	4.581	3.746.627 €	7.493.254 €
TOSCANA	13.099	6.643	5.433.059 €	10.866.118 €
UMBRIA	2.059	1.199	980.617 €	1.961.234 €
VALLE D'AOSTA	117	85	69.518 €	139.037 €
VENETO	15.335	9.182	7.509.612 €	15.019.223 €
TOTALE NAZIONALE	**207.870**	**81.938**	**67.014.000 €**	**134.028.000 €**